



***MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (cd. brokeraggio assicurativo) per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

CIG 9227456195

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Maggio 2022

Articolo 1

Oggetto e durata dell'appalto

1.1 – L'appalto ha ad oggetto il servizio di consulenza e assistenza in ambito assicurativo (cd. *brokeraggio*) ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 209 del 2005 e ss.mm.ii., in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.2 – Come più ampiamente illustrato all'art. 1 del Capitolato tecnico, costituiscono oggetto dell'appalto le seguenti attività:

- a) l'attività di consulenza finalizzata all'analisi e alla valutazione dei rischi;
- b) l'attività di consulenza finalizzata alla progettazione del portafoglio assicurativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- c) la collaborazione e l'assistenza nel collocamento delle coperture assicurative, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione dei contratti agli operatori economici;
- d) l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi;
- e) l'assistenza nella gestione dei sinistri collegati alle polizze dell'ente;
- f) l'attività generale di supporto e consulenza in ambito assicurativo.

1.3 – L'appaltatore, appreso denominato anche il 'Broker', dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, all'atto del perfezionamento del contratto, una sede operativa nel comune di Roma e dotare la stessa di un team operativo, composto da almeno 5 (cinque) persone, dedicato, seppure in via non esclusiva, allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

1.4 – Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto di appalto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno.

1.5 – Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

1.6 – Ove ricorrano i presupposti indicati dal combinato disposto dei commi 12 e 1, lett. c), o 2 dell'art. 106 del Codice degli appalti, l'Amministrazione potrà imporre all'appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni e agli stessi prezzi previsti nel contratto originario.

Articolo 2

Valore complessivo stimato dell'appalto. Corrispettivi e pagamenti

2.1 – Il valore stimato dell'appalto, per la sua intera durata (incluso il rinnovo del contratto per un ulteriore anno, di cui a precedente art. 1.4.) è pari a 1.050.000,00 euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

2.3 - Secondo quanto previsto all'art. 4 del Capitolato tecnico, il corrispettivo spettante al Broker, a carico dell'assicuratore, è calcolato in misura percentuale rispetto ai premi assicurativi imponibili (al netto di eventuali imposte) pagati dall'Amministrazione, applicando la seguente percentuale di provvigione:

- 4% (quattroper cento);

2.4 - La percentuale di provvigione sopraindicata troverà applicazione anche in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del collocamento dei contratti

esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione di cui al presente articolo. Il Broker non potrà chiedere incrementi sulle predette percentuali di provvigioni alle compagnie assicurative con le quali l'Amministrazione stipulerà le proprie polizze.

Articolo 3

Documenti contrattuali

3.1 - Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato tecnico e i relativi allegati;
- b) le presenti Condizioni di esecuzione dell'appalto;
- c) il bando di gara;
- d) il Disciplinare di gara e i relativi allegati;
- e) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore;
- f) la garanzia definitiva di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 4

Garanzia di esecuzione

4.1 – A pena di revoca dell'affidamento e acquisizione della garanzia provvisoria di cui al par. 10 del Disciplinare di gara, l'aggiudicatario è obbligato altresì a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e per l'intera durata dell'appalto.

4.2 – La garanzia in parola deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4.3 – La fideiussione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Su richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore è tenuto a reintegrare o ricostituire la garanzia definitiva nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4.4 – Allo svincolo della garanzia si procede progressivamente, nei termini e con le modalità indicate all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, previo accertamento della conforme esecuzione dell'appalto, ai sensi del successivo art. 6, e visto del Servizio di Ragioneria.

Articolo 5

Subappalto

5.1 – Per la disciplina del subappalto, ammesso nei limiti di legge, si applica l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6

Accertamento della regolare esecuzione

6.1 – L'Amministrazione procede alla verifica della conforme esecuzione dell'appalto secondo le modalità indicate all'art. 10 del Capitolato tecnico. Il controllo è inteso quale verifica di conformità dei servizi oggetto dell'appalto, alle caratteristiche prescritte dagli atti di gara e dall'offerta, ove

migliorative. Il controllo si intende positivamente superato solo se ciò risulti da detta verifica.

Articolo 7

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

7.1 – L'eventuale cessione del credito da corrispettivo dell'appalto, da effettuarsi nelle forme prescritte dalla legge, deve essere notificata all'Amministrazione.

7.2 – Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto d'appalto.

Articolo 8

Obbligo di riservatezza e divieto di pubblicità

8.1 – L'Appaltatore dovrà osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore e chiunque collabori alle sue attività non potrà utilizzare tali informazioni, notizie e dati per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto.

8.2 – L'appaltatore non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, salvo il caso di referenza relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

8.3 – Senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà essere comunicato o divulgato il contenuto dell'appalto, neppure a titolo di referenza commerciale. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche, nel limite di quanto previsto dalla vigente normativa.

8.4 – È fatto divieto di utilizzare il logo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

8.5 – Il contenuto del presente articolo integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, non soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto d'appalto.

Articolo 9

Norme di sicurezza

9.1 - L'Appaltatore è obbligato ad osservare i regolamenti interni e tutte le norme di sicurezza e prevenzione comunque vigenti.

9.2 - Come illustrato al par. 3 del Disciplinare di gara, in considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto dell'appalto, i costi della sicurezza da interferenze sono stimati in 0,00 euro.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 – L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Articolo 11

Penali

11.1 – Salvo quanto previsto all'articolo 13, in caso di ritardato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione applica le penali previste all'art. 10 del Capitolato tecnico.

11.2 - Ove ricorra un'ipotesi di applicazione di penale, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'Appaltatore mediante PEC. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore da far pervenire al competente Ufficio entro dieci giorni dall'invio della predetta comunicazione, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'Appaltatore stesso oppure che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione. Qualora quest'ultima non ritenga di poter accogliere l'istanza di disapplicazione, ovvero in assenza della stessa, l'Appaltatore deve emettere nota di credito per un importo pari alla penale comunicata. In mancanza, l'Amministrazione è autorizzata a incamerare la cauzione per l'ammontare corrispondente. È fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 12

Recesso

12.1 – Ferme le ipotesi di recesso previste dalla legge, e fatta salva la disciplina ad esse espressamente applicabile, in qualunque tempo l'Amministrazione ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal presente contratto, dandone formale comunicazione all'appaltatore con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo PEC e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

12.2 – Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'indennizzo dovuto all'appaltatore ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile è pari al 5% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite. Se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore.

12.3 – In caso di mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione incidenti sull'esecuzione del contratto e in tutti gli altri casi di recesso dell'Amministrazione per giusta causa, in deroga all'art. 1671 del Codice civile, l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già eseguite.

12.4 – L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso rispetto a quanto previsto nei commi che precedono.

Articolo 13

Clausola risolutiva espressa

13.1 – Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 dello stesso codice civile costituiscono cause di risoluzione del contratto d'appalto:

- a) la violazione della disciplina della garanzia di esecuzione di cui all'art. 4;
- b) la violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 5;
- c) la violazione della disciplina della cessione del credito e del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 7;
- d) la violazione degli obblighi di riservatezza e del divieto di pubblicità di cui all'art. 8;
- e) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 10;
- f) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- g) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) l'ingiustificata interruzione del servizio.

13.2 – La risoluzione si verifica di diritto nei casi in cui l'Amministrazione dichiara di volersene avvalere. L'eventuale tolleranza, da parte dell'Amministrazione, di taluni degli inadempimenti sopra elencati non equivale in alcun caso a rinuncia alla presente clausola.

13.3 In tutte le ipotesi di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto d'appalto, l'appaltatore non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento dei corrispettivi maturati e non corrisposti alla data di efficacia della revoca dell'aggiudicazione o

della risoluzione del contratto.

13.4 - In caso di applicazione della presente clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, può rivalersi sulla garanzia di cui all'art. 4.

Articolo 14

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Responsabilità civile

14.1. - L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

14.2 - L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

14.3 - Per le prestazioni richieste, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente atto e suoi allegati.

14.4 - È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

14.5 - Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che in base al documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

14.6 - Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore e, se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

14.7 - In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

14.8 - L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

14.9 - Per gli ulteriori oneri dell'Appaltatore si rinvia a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Articolo 15

Scorrimento della graduatoria

15.1 – Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi del precedente art. 13, di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del predetto decreto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d. lgs. n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

15.2 – Nell'ipotesi che precede, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 16

Spese contrattuali ed oneri

16.1 – Tutte le spese ed oneri connessi o comunque derivanti dall'esecuzione dell'appalto, comprese quelle per l'eventuale registrazione del contratto, saranno a carico dell'appaltatore.

Articolo 17

Definizione delle controversie

17.1 – Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

18.1 – L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 23 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

18.2 - L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

18.3 - Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Articolo 19

Normativa applicabile all'esecuzione del contratto d'appalto

19.1 – L'esecuzione del contratto d'appalto, per quanto non previsto nella documentazione di gara, è disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice civile.